SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2015.

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 5, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 il 16 ottobre 2014, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2012-2013;

Visto il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, che riporta nell'allegato 1 la ripartizione tra regioni e province autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e nell'allegato 2 le riassegnazioni dell'annualità 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2012 che riporta l'annullamento di interventi in Sicilia e Toscana per un importo rispettivamente di euro 607.500,00 e di euro 415.631,98 e che stabilisce che il relativo finanziamento rimanga nella di-

sponibilità delle rispettive regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
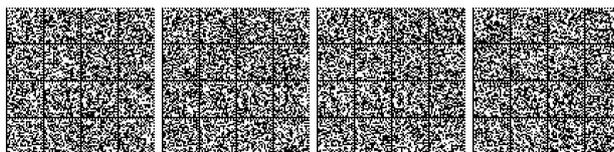
Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo il quale, il parere Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/2008 con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009 e modificata con decreti del 7 giugno 2011 e 23 aprile 2015, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2, della stessa ordinanza;

Visto il verbale della riunione della Commissione mista del 25 maggio 2015 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, ove sono stati approvati i piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, e viene approvato con riserva il piano trasmesso dalla Regione Lazio;

Preso atto che la Regione Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano non hanno presentato il piano di interventi;

Preso atto che la Regione Molise ha inviato il piano di interventi oltre i termini previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 il 16 ottobre 2014;

Preso atto che la Regione Lazio non ha inviato il parere positivo dell'Ufficio scolastico regionale relativamente all'intervento sulla scuola elementare e media Bertoni nel Comune di Falvaterra (FR), che, pertanto, viene stralciato dal piano della Regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto sono annullati ed il relativo finanziamento rimane nella disponibilità delle rispettive regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorre alla definizione dei piani finanziati negli allegati successivi.

3. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, comprensivo delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011, tenendo conto degli interventi annullati di cui al comma 2, degli interventi annullati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2012 e delle somme disponibili per risorse non trasferite alle Regioni nelle annualità precedenti, è assegnato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto il finanziamento secondo lo schema riportato negli allegati da 6 a 22 al presente decreto.

4. Le minori assegnazioni alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto riportate negli allegati da 6 a 22 al presente decreto, rispetto agli importi contenuti nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, comprensivi delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011, tenendo anche conto degli interventi annullati di cui al comma 2, degli interventi annullati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2012 e delle somme disponibili per risorse non trasferite alle regioni nelle annualità precedenti, restano nella disponibilità delle singole regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2.

1. L'intervento riportato nell'allegato 23 al presente decreto è annullato. A valere sul finanziamento dell'intervento annullato di cui all'allegato 23 al presente decreto, pari a 750.000,00 euro, è finanziato l'intervento di cui al n. 1 dell'allegato 24 al presente decreto per un totale di 750.000,00 Euro.

2. L'intervento sulla Scuola Materna Mercarelli nel Comune di Bibbiena (AR), finanziato al n. 2 dell'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012, per un importo di € 788.454,77 è rettificato come in allegato 25.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2015

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2650
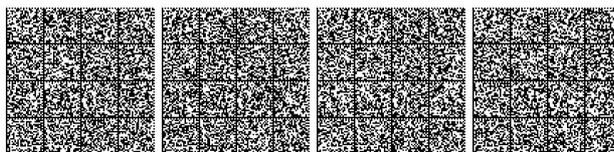
Allegato 1 – Regione Calabria

Intervento annullato finanziato al N.6 dell'allegato 3 al DPCM 12/01/2010 pubblicato in GU n.63 del 17/03/2010

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
6	RC	Camini	Scuola Materna	Comune di Camini	€	250.000,00

Interventi annullati finanziati ai NN.4 e 7 dell'allegato 8 al DPCM 04/12/2010 pubblicato in GU n.37 del 15/02/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
4	CS	Belvedere Marittimo	Scuola Elementare località Marina	Comune di Belvedere Marittimo	€	249.484,44
7	CS	Altilia	Scuola Elementare Piazza Amantea	Comune di Altilia	€	72.855,27

Interventi annullati finanziati ai NN.2 e 5 dell'allegato 3 al DPCM 02/03/2011 pubblicato in GU n. 90 del 19/04/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
2	CS	Crosia	Elementare Viale dell'Arte	Comune di Crosia	€	199.710,00
5	RC	Fiumara	Istituto Comprensivo Via V. Emanuele II	Comune di Fiumara	€	111.756,42

Interventi annullati finanziati ai NN.2 e 5 dell'allegato 3 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n. n.24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
2	CZ	Cortale	Scuola Elementare – Via S.D'Acquisto	Comune di Cortale	€	57.375,00
5	RC	Siderno	Scuola Infanzia – Elementare - Primaria "Mirto"	Comune di Siderno	€	85.028,48

Importo totale contributi interventi annullati Regione Calabria	€	**1.026.209,61**

Allegato 2 – Regione Campania

Intervento annullato finanziato al N.3 dell'allegato 4 al DPCM 12/01/2010 pubblicato in GU n.63 del 17/03/2010

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
3	SA	Nocera Inferiore	Palestra Liceo classico G.B. Vico	Provincia di Salerno	€	176.954,00

Intervento annullato finanziato al N.3 dell'allegato 1 al DPCM 02/03/2011 pubblicato in GU n.90 del 19/04/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
3	AV	Chiusano San Domenico	Scuola Elementare Corpo 2	Comune di Chiusano San Domenico	€	122.074,37

Intervento annullato finanziato ai NN.1 e 3 dell'allegato 4 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n. n.24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
1	AV	Chiusano San Domenico	Scuola elementare, corpo 2	Comune di Chiusano San Domenico	€	209.308,97
3	AV	Chiusano San Domenico	Scuola elementare, corpo 1	Comune di Chiusano San Domenico	€	485.760,00

Importo totale contributi interventi annullati Regione Campania	€	**994.097,34**

Allegato 3 – Regione F.V.Giulia

Intervento annullato finanziato al N.1 dell'allegato 6 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n. n.24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
1	UD	Buttrio	Scuola Media "I. Nievo"	Comune di Buttrio	€	606.730,96

Importo totale contributi interventi annullati Regione F.V.Giulia	€	**606.730,96**

Allegato 4 – Regione Lazio

Intervento annullato finanziato al N.1 dell'allegato 7 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n. n.24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
1	FR	Alvito	Scuola "Mario Equicola"	Comune di Alvito	€	1.598.000,00

Importo totale contributi interventi annullati Regione Lazio	€	**1.598.000,00**

Allegato 5 – Regione Sicilia

Intervento annullato finanziato ai NN. 6, 7 e 8 dell'allegato 11 al DPCM 12/01/2010 pubblicato in GU n.63 del 17/03/2010

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
6	TP	Salemi	Scuola Elementare "Pioppo"	Comune di Salemi	€	47.520,00
7	EN	Regalbuto	Asilo Nido	Comune di Regalbuto	€	247.500,00
8	PA	Ciminna	Scuola Materna	Comune di Ciminna	€	151.375,00
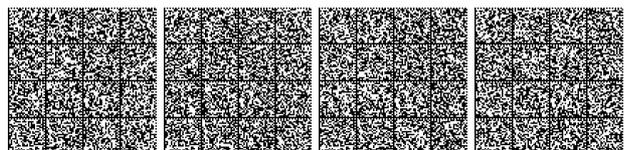
Intervento annullato finanziato ai NN.2 e 8 dell'allegato 17 al DPCM 04/12/2010 pubblicato in GU n.37 del 15/02/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
2	CT	Giarre	Scuola Materna del Calvario	Comune di Giarre	€	146.475,00
8	PA	Cerda	Scuola Materna Via Vivirito	Comune di Cerda	€	135.000,00

Interventi annullati finanziati ai NN.2, 3, 5, 6 e 7 dell'allegato 12 al DPCM 02/03/2011 pubblicato in GU n.90 del 19/04/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
2	TP	Salemi	Scuola Materna Monterose	Comune di Salemi	€	430.500,00
3	AG	Aragona	Scuola Elementare San Scifo	Comune di Aragona	€	400.000,00
5	AG	Palma di Montechiaro	Scuola Materna Pinocchio	Comune di Palma di Montechiaro	€	67.500,00
6	CT	San Michele di Ganzaria	Scuola Felice Costa	Comune di San Michele di Ganzaria	€	324.000,00
7	ME	Castell'Umberto	Scuola Materna ed Elementare	Comune di Castell'Umberto	€	115.500,00

Interventi annullati finanziati ai NN. 5, 6, 9 e 14 dell'allegato 14 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n. n.24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO ANNULLATO	
5	TP	Buseto Palizzolo	Scuola Materna Tangi	Comune di Busto Palizzolo	€	115.312,00
6	PA	Gangi	Scuola Maria Montessori	Comune di Gangi	€	177.500,00
9	TP	Custonaci	Scuola materna – Via U.Foscolo	Comune di Custonaci	€	300.000,00
14	CT	Zafferana Etnea	Scuola Elementare "Sciuti"	Comune di Zafferana Etnea	€	111.000,00

Importo totale contributi interventi annullati Regione Sicilia	€	**2.769.182,00**

Allegato 6 – Regione Abruzzo

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CH	Palmoli	Scuola Materna	Comune di Palmoli	€	237.570,40
2	CH	Guardiagrele	Scuola Elementare Primaria Villa San Vincenzo	Comune di Guardiagrele	€	498.750,00
3	CH	Guilmi	Scuola Elementare Statale	Comune di Guilmi	€	723.818,25
				Totale	€	**1.460.138,65**
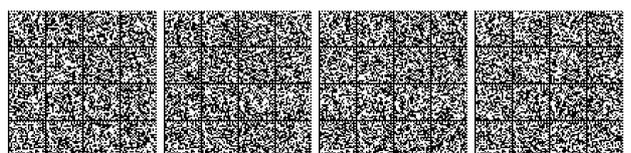
Allegato 7 – Regione Basilicata

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PZ	Potenza	Istituto d'arte, corpo C	Provincia di Potenza	€	463.709,78
2	MT	Matera	Istituto professionale dei servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera "A. Tursi", Via Castello	Provincia di Matera	€	463.709,78
				Totale	**€**	**927.419,56**

Allegato 8 – Regione Calabria

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015), delle somme non trasferite dell'annualità 2011 e delle somme degli interventi annullati

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	VV	Tropea	Scuola Primaria	Comune di Tropea	€	475.000,00
2	VV	Briatico	Scuola Primaria	Comune di Briatico	€	420.000,00
3	VV	Cessaniti	Scuola secondaria di 1° grado	Comune di Cessaniti	€	410.000,00
4	CZ	Martirano	Scuola dell'infanzia	Comune di Martirano	€	106.753,00
5	CS	Domanico	Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	Comune di Domanico	€	489.000,00
6	VV	San Gregorio d'Ippona	Scuola primaria Suriano	Comune di San Gregorio d'Ippona	€	435.500,00
7	CS	Aiello Calabro	Scuola primaria	Comune di Aiello Calabro	€	495.000,00
8	VV	Sant'Onofrio	Scuola dell'infanzia e primaria	Comune di Sant'Onofrio	€	216.747,04
9	CS	San Giovanni in Fiore	Scuola elementare Alvaro, corpo 1	Comune di San Giovanni in Fiore	€	430.000,00
10	CZ	Cardinale	Scuola elementare e media, corpo aule	Comune di Cardinale	€	365.936,16
11	CS	Maierà	Scuola Primaria Vrasi	Comune di Maierà	€	223.125,00
				Totale	**€**	**4.067.061,20**

Allegato 9 – Regione Campania

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015), e delle somme degli interventi annullati

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AV	Chiusano San Domenico	Scuola elementare – corpo 2	Comune di Chiusano San Domenico	€	540.000,00
2	SA	Olevano sul Tusciano	Scuola elementare	Comune di Olevano sul Tusciano	€	2.175.000,00
3	NA	Napoli	Scuola materna Ugo Palermo – corpo 1	Comune di Napoli	€	216.042,00
4	NA	Napoli	Scuola materna Ugo Palermo – corpo 2	Comune di Napoli	€	113.600,00
5	SA	Castelnuovo Cilento	Scuola materna	Comune di Castelnuovo Cilento	€	573.750,00
6	SA	Castelnuovo Cilento	Scuola elementare	Comune di Castelnuovo Cilento	€	1.467.500,00
7	NA	Torre del Greco	Liceo de Bottis – corpo CC	Provincia di Napoli	€	2.089.395,28
8	NA	Torre del Greco	Liceo de Bottis – corpo AC	Provincia di Napoli	€	173.210,48
				Totale	€	**7.348.497,76**

Allegato 10 – Regione Emilia Romagna

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FC	Predappio	Scuola primaria Anna Frank	Comune di Predappio	€	530.116,00
2	RA	Bagnacavallo	Scuola media Graziani, corpo A	Comune di Bagnacavallo	€	467.006,95
3	RA	Bagnacavallo	Scuola media Graziani, corpo B	Comune di Bagnacavallo	€	764.193,20
4	FC	Savignano sul Rubicone	Scuola media Giulio Cesare, corpi 2 e 3	Comune di Savignano sul Rubicone	€	859.283,44
5	FC	Mercato Saraceno	Scuola media Zappi, corpo Scuola	Comune di Mercato Saraceno	€	622.025,73
				Totale	€	**3.242.625,32**

Allegato 11 – Regione Friuli Venezia Giulia

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015), e delle somme degli interventi annullati

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PD	Fiume Veneto	Scuola Elementare C. Battisti	Comune di Fiume Veneto	€	798.965,10
2	UD	Udine	Scuola Medie Ellero	Comune di Udine	€	903.799,88
				Totale	**€**	**1.702.764,98**

Allegato 12 – Regione Lazio

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015), delle somme non trasferite dell'annualità 2011 e delle somme degli interventi annullati

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	RM	Agosta	Scuola Media Statale	Comune di Agosta	€	1.575.000,00
2	FR	Filettino	Scuola Elementare Statale	Comune di Filettino	€	1.332.000,00
3	RI	Rieti	Succursale Liceo Scientifico	Provincia di Rieti	€	974.000,00
4	FR	Settefrati	Edificio scolastico Terenzio	Comune di Settefrati	€	369.000,00
5	FR	Fumone	Edificio scolastico "I pozzi"	Comune di Fumone	€	800.765,40
				Totale	**€**	**5.050.765,40**

Allegato 13 – Regione Liguria

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	SP	Lerici	Scuola Secondaria Mantegazza	Comune di Lerici	€	135.626,45
2	SP	Varese Ligure	Istituto Tecnico "Da Passano", Scuola 1° grado "Caranza"	Comune di Varese Ligure	€	539.278,89
				Totale	**€**	**674.905,34**
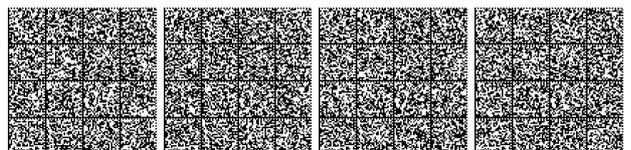
Allegato 14 – Regione Lombardia

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015) e delle somme non trasferite dell'annualità 2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	BS	Manerba Garda	Scuola Primaria Don Michele Simoni	Comune di Manerba Garda	€	223.500,00
2	BS	Odolo	Scuola Primaria fratelli Rossetti	Comune di Odolo	€	129.000,00
3	BS	Rezzato	Scuola Primaria P. Goini	Comune di Rezzato	€	300.000,00
4	LC	Rovagnate	Scuola Primaria	Unione Comuni Lombarda La Valletta- Rovagnate	€	200.000,00
5	MN	Poggio Rusco	Palestra Primaria e Secondaria I grado	Comune di Poggio Rusco	€	182.576,33
6	MN	San Benedetto Po	Scuola Infanzia "G. Garibaldi"	Comune di San Benedetto Po	€	350.000,00
7	BS	Calcinato	Primaria Pedrini e Carloni	Comune di Calcinato	€	138.814,89
				Totale	**€**	**1.523.891,22**

Allegato 15 – Regione Marche

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AN	Arcevia	Scuola materna "Conce"	Comune di Arcevia	€	271.818,88
2	FM	Monte Urano	Scuola Don Milani	Comune di Monte Urano	€	515.995,17
3	AP	Pedaso	Scuola materna	Comune di Pedaso	€	230.354,99
4	MC	Caldarola	Scuola Simone de Magistris	Comune di Caldarola	€	345.532,48
5	AN	Filottrano	Scuola elementare Sassaroli	Comune di Filottrano	€	442.281,57
				Totale	**€**	**1.805.983,09**

Allegato 16 – Regione Piemonte

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TO	Venaus	Scuola materna ed elementare	Comune di Venaus	€	520.967,21
				Totale	**€**	**520.967,21**
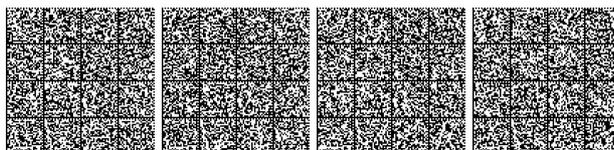
Allegato 17 – Regione Puglia

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FG	Foggia	ITC Giannone – corpo di fabbrica 2 (sinistro)	Provincia di Foggia	€	2.223.948,48
				Totale	€	**2.223.948,48**

Allegato 18 – Regione Sicilia

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015) e delle somme degli interventi annullati

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	ME	Sant'Agata di Militello	Scuola El. "L. Capuana", Corpo B	Comune di Sant'Agata di Militello	€	701.400,00
2	ME	Messina	Scuola Media "Leopardi", Corpo A	Comune di Messina	€	1.083.750,00
3	ME	Messina	Scuola Media "Leopardi", Corpo B	Comune di Messina	€	673.750,00
4	ME	Messina	Scuola Media "Leopardi", Palestra	Comune di Messina	€	558.000,00
5	EN	Barrafranca	Scuola Media "Verga"	Comune di Barrafranca	€	2.354.918,25
6	ME	Sant'Angelo di Brolo	Scuola Media "Caldarera"	Comune di Sant'Angelo di Brolo	€	1.577.535,75
7	ME	Capizzi	I.C. "Sanso" - Scuola Media, Ed. 2	Comune di Capizzi	€	749.707,88
				Totale	€	**7.699.061,88**

Allegato 19 – Regione Toscana

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015) e delle somme non trasferite dell'annualità 2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	LU	Castiglione di Garfagnana	Scuola elementare e media G. Santini, edificio A	Comune di Castiglione di Garfagnana	€	474.885,24
2	LU	Castiglione di Garfagnana	Scuola elementare e media G. Santini, edificio B	Comune di Castiglione di Garfagnana	€	489.189,96
3	FI	Rufina	Scuola primaria Mazzini, edificio B	Comune di Rufina	€	552.500,00
4	AR	Sansepolcro	Scuola materna "il melograno"	Comune di Sansepolcro	€	298.350,00
5	PO	Cantagallo	Scuola elementare Moroni	Comune di Cantagallo	€	690.200,00
6	PT	Cutigliano	Scuola elementare e media Alcide de Gasperi, palestra	Comune di Cutigliano	€	436.900,00
7	FI	Pontassieve	Scuola materna Molino del Piano, edificio A	Comune di Pontassieve	€	88.215,91
				Totale	€	**3.030.241,11**

Allegato 20 – Regione Umbria

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TR	Terni	Scuola Materna Cardeto	Comune di Terni	€	200.000,00
2	TR	Terni	Scuola Elementare Carducci	Comune di Terni	€	550.000,00
3	PG	Perugia	Scuola dell'infanzia "le margherite"	Comune di Perugia	€	200.000,00
4	TR	Terni	Scuola Elementare e Materna "Donatelli"	Comune di Terni	€	176.354,99
				Totale	€	1.126.354,99

Allegato 21 – Regione Valle d'Aosta

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AO	Charvensod	Scuola infanzia e primaria capoluogo	Comune di Charvensod	€	203.946,84
				Totale	€	203.946,84

Allegato 22 – Regione Veneto

Piano degli interventi a valere sul totale delle assegnazioni dell'annualità 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualità 2011 (Allegato 2 – colonna 5 DPCM 08/07/2015)

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TV	Conegliano	Scuola Materna Umberto I	Comune di Conegliano	€	315.079,11
2	TV	Revine Lago	Scuola Elementare San Giuseppe	Comune di Revine Lago	€	307.182,90
3	VR	Vestenanova	Scuola Media M. Cento	Comune di Vestenanova	€	64.400,00
4	TV	Santa Lucia Piave	Scuola Primaria J. Salvadoretti	Comune di Santa Lucia Piave	€	133.000,00
5	TV	Villorba	Scuola Elementare Don Gino Pelizzari	Comune di Villorba	€	85.000,00
6	TV	Crespano del Grappa	Scuola Elementare Madonnina del Grappa	Comune di Crespano del Grappa	€	185.000,00
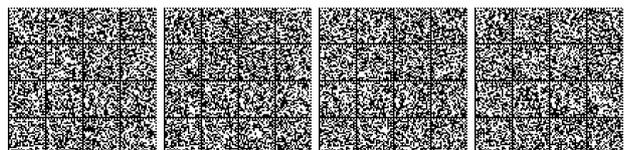
N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
7	BL	Sospirolo	Scuola Media	Comune di Sospirolo	€	245.000,00
8	TV	Vittorio Veneto	Scuole Elementare Crispi	Comune di Vittorio Veneto	€	250.000,00
9	VI	Rosà	Scuola Elementare Pascoli	Comune di Rosà	€	250.000,00
10	TV	Valdobbiadene	Scuola Media – corpo centrale	Comune di Valdobbiadene	€	250.000,00
11	TV	Asolo	Scuola Materna De Amicis	Comune di Asolo	€	25.051,02
12	TV	Altivole	Istituto Comprensivo di Altivole	Comune di Altivole	€	132.809,35
				Totale	€	**2.242.522,38**

<u>Allegato 23 – Regione Puglia</u>

Intervento annullato finanziato al N.2 dell'allegato 11 al DPCM pubblicato in GU n.90 del 19/04/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
2	FG	Lesina	Scuola Elementare Centonze	Comune di Lesina	€	750.000,00

<u>Allegato 24 – Regione Puglia</u>

Nuovo intervento

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
	FG	Foggia	ITC Giannone – sede centrale – corpo centrale	Provincia di Foggia	€	750.000,00

<u>Allegato 25 – Regione Toscana</u>

Intervento rettificato a parità di finanziamento concesso

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AR	Bibbiena	Scuola Materna Mercarelli. Corpo in cemento armato	Comune di Bibbiena	€	248.996,27
2	AR	Bibbiena	Scuola Materna Mercarelli. Corpo in muratura.	Comune di Bibbiena	€	539.458,50
				Totale	€	**788.454,77**

15A08633

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 ottobre 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del giudice di pace di Lauria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 30 gennaio e del 13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e 119, con i quali, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della sussistenza di

criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n, 148;

Vista la nota del 7 agosto 2015, nella quale il Presidente della Corte di appello di Potenza, chiede la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Lauria, per i continui gravi disservizi;

Vista la nota in pari data con la quale il Sindaco di Lauria ha trasmesso la delibera della Giunta Comunale del 30 luglio 2015;

Considerato che con la citata delibera, il Comune di Lauria ha rappresentato l'impossibilità di assolvere agli impegni richiesti per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, già compreso nell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, con il quale sono stati individuati gli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata;

Considerato che la sopravvenuta impossibilità di ottemperare agli oneri connessi al mantenimento del presidio giudiziario determina la decadenza dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressine emanate con il medesimo provvedimento in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Lauria dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Lauria cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Lagonegro.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2846

15A08641

DECRETO 22 ottobre 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del giudice di pace di Albenga.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesima decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 30 gennaio e del 13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e 119, con i quali, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressine emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la richiesta, formulata in data 29 luglio 2015 dal Sindaco di Albenga di revoca del mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, in ottemperanza alla delibera della Giunta Comunale di Albenga del 13 giugno 2015;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata;

Considerato, pertanto, che la revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, comportando la mancanza del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determina la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Albenga dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Albenga cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Savona.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2847

15A08642
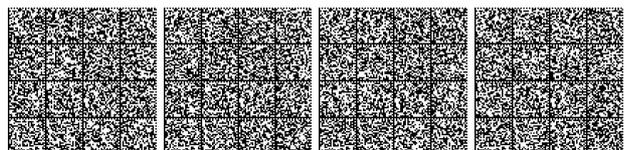
DECRETO 22 ottobre 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del giudice di pace di Sapri.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 30 gennaio e del 13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e 119, con i quali, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato in particolare che, con nota del 20 gennaio 2015, il Presidente della Corte di appello di Potenza, nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti locali compresi nel rispettivo distretto, ha evidenziato, tra l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace di Sapri;

Rilevato che con nota del 10 aprile 2015, lo stesso Presidente, nel fornire un esaustivo resoconto dello stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti nell'ambito del proprio distretto, ha confermato la sussistenza delle criticità già evidenziate per la sede di Sapri;

Considerato che con note del 3, 20 e 25 giugno 2015 il Presidente del tribunale di Lagonegro, richiamando la pregressa corrispondenza avente medesimo oggetto, ha ribadito la persistenza di disagi e disfunzioni nell'esercizio dell'attività giurisdizionale presso l'ufficio del giudice di pace di Sapri, determinate dalla assoluta mancanza di personale dei ruoli degli enti locali interessati al mantenimento;

Valutato che con decreti nn. 309/14, 01/15, 13/05, 54/15 e 72/15, il Presidente della Corte di appello di Potenza, d'intesa con il Procuratore generale, ha disposto, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici del giudice di pace mantenuti con rilevanti criticità, l'applicazione di personale dell'Amministrazione giudiziaria per l'assistenza alla celebrazione delle udienze civili e penali;

Considerato che, con nota del 17 settembre 2015, il Presidente del tribunale di Lagonegro ha ulteriormente evidenziato le insanabili criticità di funzionamento dell'ufficio del giudice di Sapri e l'assoluta mancanza, da parte dell'ente locale interessato al mantenimento del presidio giudiziario, di iniziative idonee a consentirne una tempestiva risoluzione;

Ritenuto che le criticità innanzi prospettate non hanno consentito di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio dell'ufficio del giudice di pace di Sapri al nuovo assetto gestionale;

Ritenuto che la situazione esaustivamente rappresentata dal Presidente della Corte di appello di Potenza e dal Presidente del tribunale di Lagonegro con le note citate ed i consequenziali provvedimenti adottati, determinando il venir meno dei requisiti di idoneità dell'istanza di mantenimento del predetto presidio giudiziario, comportano la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Sapri dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Sapri, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Sala Consilina.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. 2848

15A08643
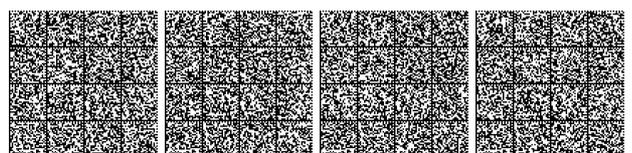
DECRETO 22 ottobre 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del giudice di pace di Forlì del Sannio.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 30 gennaio e del 13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e 119, con i quali, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Viste le note del 24 e 27 luglio 2015 del Presidente del Tribunale di Isernia e del Presidente della Corte di appello di Campobasso, concernenti la richiesta formulata dal Sindaco di Forlì del Sannio di chiusura del locale ufficio del giudice di pace in ottemperanza alla delibera della Giunta Comunale di Forlì del Sannio del 24 giugno 2015;

Valutato che la delibera innanzi citata si configura quale formale manifestazione della volontà di recedere dagli oneri connessi al mantenimento dell'ufficio giudice di pace di Forlì del Sannio, già compreso nell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, con il quale sono stati individuati gli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata;

Considerato che il mutato orientamento espresso con la delibera in precedenza citata determina la decadenza dell'istanza di mantenimento del presidio giudiziario, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Forlì del Sannio dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato l al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Forlì del Sannio cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Isernia.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del l° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2845

15A08644

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 novembre 2015.

Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;

Visto l'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati in esso previsti;

Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.»;

Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada (REN);

Considerato che l'art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, per quanto riguarda il trasporto di merci, è popolato dalle imprese che sono, in via previa, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerate le risultanze dell'intesa del 25 luglio 2012 del tavolo tecnico Ministero-Regioni, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Conferenza unificata, in base alle quali il Ministero si è impegnato a rendere disponibili alcuni dati per consentire agli enti competenti talune verifiche essenziali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone;

Ritenuto di dover ulteriormente precisare le condizioni di accesso del pubblico, per il trasporto su strada di merci, ai dati di cui all'art. 4, comma 4 del sopra citato decreto del 10 gennaio 2012;

Considerata l'opportunità di utilizzare, ai fini di cui sopra, il Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it);

Considerata l'opportunità di rendere accessibili al pubblico i dati delle imprese per le quali, sulla scorta delle risultanze informatiche, è concluso l'*iter* di conseguimento dell'autorizzazione di esercizio della professione di trasportatore su strada;

Considerate le modalità di rilascio della carta di circolazione previste all'art. 85, comma 3, con riferimento al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, e all'art. 87, comma 3, con riferimento al servizio di linea per trasporto di persone, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerata la necessità di dettagliare aspetti della struttura della sezione «Sanzioni» del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, per il profilo della registrazione delle infrazioni sanzionate o alle dichiarazioni di inidoneità, anche in vista dell'emanazione di un regolamento europeo che, attuando l'art. 6, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1071/2009, fissa il livello di gravità delle infrazioni gravi alla normativa europea in materia di trasporto stradale che possono determinare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporto;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento n. 1071/2009 le infrazioni di cui all'elenco del regolamento della Commissione di cui all'art. 6, paragrafo, 2, lett. *b)* devono essere inserite nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto a partire dal 1° gennaio 2016, salvo diversamente disposto dall'Unione europea, in aggiunta alle infrazioni di cui alla lista recata dall'Allegato IV del predetto regolamento 1071/2009;

Decreta:

Capo I

Art. 1.

Dati resi accessibili al pubblico

1. Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012:

a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci, anche il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) nome, cognome dei gestori dei trasporti;

c) numero di autorizzazione all'esercizio della professione (numero di iscrizione al *REN)* e status dell'autorizzazione;

d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza.

2. Per il settore del trasporto su strada di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le quali sia stato completato l'*iter* di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e che siano iscritte, con lo status di "definitiva", all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. Per il settore del trasporto su strada di persone, sono resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN. Per le imprese già operanti al 4 dicembre 2011, la pubblicazione riguarderà solo quelle che hanno completato l'*iter* di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.
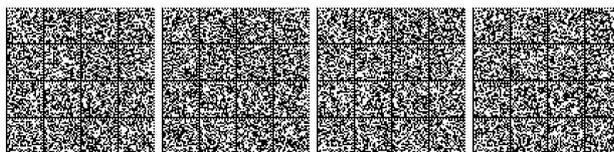
4. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati (CED) - della Direzione generale per la motorizzazione provvede alle operazioni tecniche necessarie per rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalità consultazione, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 2, i dati di cui al precedente comma del presente articolo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Procedure di consultazione dei dati

1. La consultazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, avviene tramite il Portale dell'Automobilista, all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it

2. Ai fini della consultazione del REN sono utilizzati, quali criteri di ricerca, in alternativa, i seguenti dati:

a) numero di iscrizione al REN;

b) partita IVA o codice fiscale.

Capo II

Art. 3.

Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada Sezione «Sanzioni»

1. La sezione «Sanzioni» del REN di cui all'art. 11, comma 2, punto 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, ad accesso riservato, è articolata nelle seguenti Sottosezioni, che contengono:

a) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio di altro Stato membro da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea (sottosezione *A)*;

b) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, che affluiscono al REN secondo le procedure previste dalla normativa nazionale (sottosezione *B)*;

c) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in altro Stato membro, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale (sottosezione *C)*;

d) dati relativi ai soggetti dichiarati inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa e misure di riabilitazione applicabili, ovvero motivi per i quali la perdita dell'onorabilità non viene disposta in quanto giudicata sproporzionata, ovvero i dati relativi alla dichiarazione di inidoneità per l'impresa (sottosezione *D)*.

2. I requisiti relativi ai dati da inserire nelle sottosezioni individuate nelle lettere da *a)* a *d)* del precedente comma sono almeno quelli individuati dalla Decisione della Commissione n. 2009/992/UE del 17 dicembre 2009.

3. Le modalità e, se del caso, i termini di inserimento dei dati di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 1, salvo non già indicati in altre norme vigenti e i modi di accesso ai medesimi dati saranno definiti con successive disposizioni.

Art. 4.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e per i fini di cui agli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Art. 5.

Istruzioni tecnico - amministrative

1. Le istruzioni tecnico - amministrative relative agli adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e dalla Direzione generale per la motorizzazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. È abrogato il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.

Roma, 10 novembre 2015

Il Capo del dipartimento: FUMERO

15A08635

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italstel società cooperativa», in Castel Rozzone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Italstel società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 10.217,00, si riscontra una massa debitoria di € 58.057,00 ed un patrimonio netto negativo di € -55.378,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Italstel società cooperativa ", con sede in Castel Rozzone (BG) (codice fiscale 03699060160) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ciaccio (codice fiscale CCCRRT52T26G273X), nato a Palermo il 26 dicembre 1952 e domiciliato in Milano, via Passione n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08629

DECRETO 21 ottobre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Bolsena Pesca», in Bolsena.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 2009 n. 286/2009, con il quale la "Cooperativa Bolsena Pesca", con sede in Bolsena (VT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Bruno Franci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 giugno 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (CZ) il 4 febbraio 1964 (C.F. NNCNGL64B44D181Q), e domiciliata in Roma, via Giuseppe Vasi n. 18, in sostituzione del rag. Bruno Franci, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08604

DECRETO 21 ottobre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Compagnia dell'Adda società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2013 n. 240, con il quale "La Compagnia dell'Adda Società cooperativa", con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013 n. 571, con il quale il dott. Pasquale Grimaldi è stato sostituito dal dott. Salvatore Pisciotta, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Unione nazionale cooperative italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Pasqualino Felice Ambrosio nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17 dicembre 1958 (C.F. MBRPQL58T17H931N), domiciliato in Roma via Stefano Jacini, n. 68, in sostituzione del dott. Salvatore Pisciotta, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08605

DECRETO 22 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediapress società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Mediapress Società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 353.672,00, si riscontra una massa debitoria di € 381.513,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 101.329,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/90, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975; n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Mediapress Società cooperativa" con sede in Napoli (codice fiscale 01179300528) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco, nato a Saronno (VA) il 2 novembre 1974 (c.f. FSCMHL74S20I441D) e domiciliato in Benevento, via Port'Arsa n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08603

DECRETO 22 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Service Point società cooperativa», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Service Point società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 360.190,00, si riscontra una massa debitoria di € 439.087,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 80.217,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Service Point società cooperativa", con sede in Brescia (BS) (codice fiscale 03161380989) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, conte risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Antonio Salvi (codice fiscale SLVNTN69M09F839C), nato a Napoli il 9 agosto 1969 e domiciliato in Milano, Corso Italia n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08630
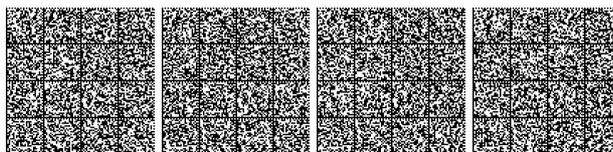
DECRETO 28 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pluriservice società cooperativa», in Palombara Sabina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della "Pluriservice società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiomata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 612.197,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 2.219.865,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 1.812.591,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "Pluriservice società cooperativa", con sede in Palombara Sabina (RM) (codice fiscale 11553291003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensidell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario l'avv. Antonio de Cicco, nato a Roma il 7 giugno 1959 ed ivi domiciliato in via Gian Domenico Romagnosi n. 1/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08631

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 21 settembre 2015.

Organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL MINISTRO
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni cd integrazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'art. 4, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i Ministri interessati provvedono, nei limiti indicati dallo stesso decreto, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture generali affidate alla propria responsabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'art. 23 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le riforme istituzionali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme, generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti i decreti del Ministro per le riforme istituzionali e Ia devoluzione, in data 29 ottobre 2001 e 13 dicembre 2002, entrambi riguardanti l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e Ia devoluzione;
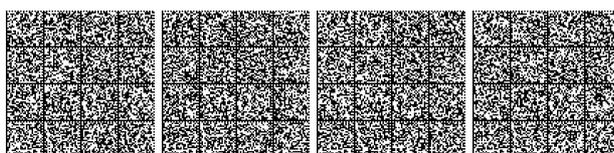
Visto il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali 22 dicembre 2006, con il quale è stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'On. avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico di Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante la delega di funzioni al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

Ritenuta la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali in attuazione dell'art. 23 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° ottobre 2012;

Informate le organizzazioni sindacali:

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le riforme istituzionali, di seguito indicato come Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

Art. 3.

Ministro

1. Il Ministro delegato, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti,

3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, in ordine alle attività inerenti alle riforme istituzionali, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

4. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, inerenti alle riforme istituzionali, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività delle strutture di livello dirigenziale e assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera una Segreteria tecnico-amministrativa, struttura di livello non dirigenziale. La Segreteria provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali dei Dipartimento, ivi compresa la formazione, cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, raccoglie i dati ai fini del controllo di gestione, cura i rapporti amministrativi con gli altri Dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, supporta il Capo del Dipartimento per la cura degli adempimenti relativi alle attività istituzionali. Il Capo del Dipartimento può delegare, anche parzialmente, il coordinamento dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente comma a dirigenti del Dipartimento.

3. In caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento,

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in un ufficio di livello dirigenziale generale, denominato "Ufficio per il supporto normativo, gli studi e le relazioni esterne - SNSRE", cui è preposto un coordinatore con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in due servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale.

2. L'Ufficio SNSRE coordina le attività di studio, analisi, elaborazione, di proposte normative nella materia delle riforme costituzionali ed elettorali e monitoraggio del relativo *iter*, nonché i rapporti con gli enti territoriali e con organismi europei ed internazionali, e le relazioni con l'esterno e supporta il Capo del Dipartimento per la gestione degli affari generali ed amministrativi,

3. L'Ufficio di cui al comma 2 si articola nei seguenti due servizi di livello dirigenziale:

a) "Servizio per l'elaborazione, lo studio e il monitoraggio delle riforme delle istituzioni dello Stato": provvede all'analisi, anche comparata, delle problematiche istituzionali ed elettorali; alla elaborazione di proposte

normative, alla valutazione e al monitoraggio dell'*iter* dei progetti e dei processi di riforma delle istituzioni dello Stato, con particolare riguardo alla normativa di rango costituzionale relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, nonché alla normativa elettorale; verifica la coerenza delle iniziative di riforma con l'ordinamento costituzionale e i loro effetti sull'ordinamento; cura i rapporti con le sedi istituzionali e politiche nazionali, nonché con quelle europee e internazionali per quanto di competenza; provvede alle relazioni con il pubblico, alle attività di comunicazione ed informazione, nonché alla definizione di altre iniziative in attuazione di direttive dell'Autorità politica, nelle materie di propria competenza, svolgendo tutte le relative procedure di legge.

b) "Servizio per l'elaborazione, lo studio e il monitoraggio di riforme in tema di enti territoriali e di rapporti con organismi europei e internazionali": provvede all'analisi, anche comparata delle questioni istituzionali connesse ai rapporti e al confronto con organismi europei e internazionali della cui cura è incaricato, alla elaborazione di proposte normative, alla valutazione e al monitoraggio dell'*iter* dei progetti e dei processi di riforma in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie regionali e territoriali, di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali, di concessione di forme e condizioni speciali di autonomia alle regioni a statuto ordinario e di federalismo fiscale, verificandone la coerenza con l'ordinamento costituzionale e gli effetti sull'ordinamento; all'analisi delle leggi regionali per quanto di competenza del Dipartimento; nell'ambito della medesima competenza cura i rapporti ed il confronto con le istituzioni degli enti territoriali e provvede alle relazioni con il pubblico, alle attività di comunicazione ed informazione, nonché alla definizione di altre iniziative in attuazione di direttive dell'Autorità politica, svolgendo tutte le relative procedure di legge.

Art. 6.

Attività comuni dei servizi del Dipartimento

1. Le attività di competenza di ciascun servizio che presentano profili comuni, anche connessi alla natura multilivello del sistema giuridico cui attengono le specifiche competenze del servizio o al carattere multifattoriale delle attività di verifica e analisi di effetti sull'ordinamento, sono svolte nell'ambito dell'Ufficio e affidate dal Capo del Dipartimento, sentito il coordinatore dell'Ufficio, alla responsabilità di uno o di entrambi i dirigenti coordinatori dei servizi in cui si articola il Dipartimento, secondo le direttive impartite dallo stesso Capo del Dipartimento.

Art. 7.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. A decorrere dalla stessa data sono abrogati i decreti del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione in data 29 ottobre 2001 e 13 dicembre 2002 e il decreto del Ministro per i rapporti con Parlamento e le riforme istituzionali in data 22 dicembre 2006 citati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 settembre 2015

Il Ministro: BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2579

15A08632

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 28 settembre 2015.

Modifiche del decreto 20 marzo 2015, recante: «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, recante «Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015 recante le caratteristiche delle insegne e i criteri di conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 4 del medesimo decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015 con il quale è stato stabilito che entro tre mesi a far data dalla pubblicazione dello stesso è possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014 e il 9 giugno 2015;
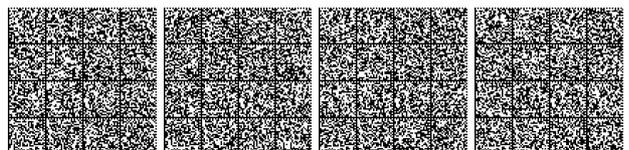
Considerato l'aspetto innovativo della nuova normativa di concessione delle benemerenze e in ragione della sua prima applicazione, si è ritenuto di dover prorogare il suddetto termine di 180 giorni;

Decreta:

Art. 1.

In considerazione di quanto esposto in premessa, all'art. 1 comma 4 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015 le parole: «entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 9 dicembre 2015».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo http://www.protezionecivile.it.

Roma, 28 settembre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2678

15A08628

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 86/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, *che)* revedono che per le Province autonome di Trento e Balzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare l'art. 3-*ter*, comma 7, che autorizza la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dai 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento dei processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come convertito in legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, che all'art. 1, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;

Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2014 che ha disposto, al punto 2.4, la somma di euro 49.120.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la nota del Ministro della salute n. 3658 del 21 aprile 2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto delle risorse per l'anno 2014, pari a euro 49.120.000, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinate al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provindali, utilizzando gli stessi seguenti criteri utilizzati per il riparto relativo all'anno 2013;

Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 18/CU);

Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2014, pari a 49.120.000 di euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2013 (dati ISTAT) e per il restante 50 per cento al numero di persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2013 residenti nella regione o provincia autonoma, così come comunicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

Considerato che l'erogazione delle risorse spettanti alle regioni è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblic,a amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa;

Considerato che il relativo trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome è subordinato, ai sensi dell'art. 8 del decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste;

Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2014, l'importo di 49.120.000,00 euro - destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7 del decreto-legge n. 211/2011, come convertito in legge, - è ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Balzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1 è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1, relativamente alle regioni a statuto speciale, è, inoltre, subordinata, ai sensi dell'art. 8 del DPCM del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3290
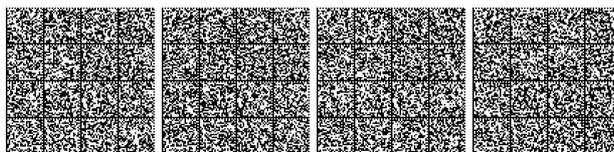
ALLEGATO

FSN 2014 - Finanziamento degli oneri di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)

(art.3-ter del decreto-legge n. 211/2011 convertito nella legge n. 9/2012)

unità di euro

REGIONI	RIPARTO
Piemonte	3.387.151
Valle d'Aosta (*)	51.959
Lombardia	9.702.285
P.A. Bolzano (*) P.A. Trento (*)	609.024
Veneto	3.217.210
Friuli Venezia Giulia (*)	772.695
Liguria	1.501.770
Emilia Romagna	2.716.455
Toscana	2.741.908
Umbria	638.295
Marche	934.182
Lazio	5.039.595
Abruzzo	906.935
Molise	219.154
Campania	5.468.662
Puglia	2.879.190
Basilicata	264.368
Calabria	1.628.124
Sicilia (*)	5.216.825
Sardegna (*)	1.224.213
TOTALE	**49.120.000**

(*) RSS E PP.AA.

15A08634

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Septafar».

Estratto determina V&A n. 1971/2015 del 13 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "SEPTAFAR", nelle forme e confezioni: "1.5 mg/ml + 5.0 mg/ml spray per mucosa orale, soluzione" 1 contenitore in hdpe con pompa spray da 30 ml/250 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Novo Mesto, Smarjeska Cesta 6, cap 8501, Slovenia (SI)

Confezione: "1.5 mg/ml + 5.0 mg/ml spray per mucosa orale, soluzione" 1 contenitore in hdpe con pompa spray da 30 ml/250 erogazioni - AIC n. 043452010 (in base 10) 19G1MB (in base 32)

Forma farmaceutica: spray per mucosa orale, soluzione

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Benzidamina cloridrato:

Centaur Pharmaceuticals Private LTD stabilimento sito in Plot. No. 75/76, Chikhloli MIDC, Ambernath (W).Thane 421 501 Maharashtra - India; Kedar Janani Chemplast PVT. LTD. stabilimento sito in 421 501 Maharashtra T-42/43/44, M.I.D.C., Tarapur, Boisar Dist. Thane – India;

Cetilpiridinio cloruro:

Vertellus Health & Speciality Products LLC stabilimento sito in 215 North Centennial Street, 49464 - 1309 Zeeland, Michigan – Stati Uniti d'America;

Produttore del prodotto finito: KRKA, D.D. stabilimento sito in Novo mesto,_Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto – Slovenia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Fiege Logistics Italia S.p.a. stabilimento sito in Via Amendola, 1 (loc. Loc.Caleppio) – 20090 Settala – Milano (confezionamento secondario); KRKA, D.D. stabilimento sito in Novo mesto_Povhova 5, Novo mesto (Brsljin), 8501, Novo Mesto - Slovenia (controllo dei lotti);

Composizione: ogni ml di spray per mucosa orale, soluzione contiene:

Principio attivo: benzidamina cloridrato 1,5 mg; cetilpiridinio cloruro 5,0 mg;

Eccipienti: etanolo 96%; glicerolo E422; macrogolglicerolo idrossistearato; sodio saccarinato E954; olio di menta piperita; acqua purificata;

Indicazioni terapeutiche: SEPTAFAR spray per mucosa orale, soluzione è indicato negli adulti e nei bambini al di sopra dei 6 anni di età per il trattamento antinfiammatorio, analgesico ed antisettico nelle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive, nelle gengiviti, faringiti e laringiti e prima e dopo estrazioni dentarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043452010 - "1.5 mg/ml + 5.0 mg/ml spray per mucosa orale, soluzione" 1 contenitore in hdpe con pompa spray da 30 ml/250 erogazioni

Classe di rimborsabilità: "C-bis"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043452010 - "1.5 mg/ml + 5.0 mg/ml spray per mucosa orale, soluzione" 1 contenitore in hdpe con pompa spray da 30 ml/250 erogazioni - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15A08606

Rettifica degli stampati allegati alla determina V&A n. 1123 del 18 giugno 2014, relativa al medicinale per uso umano «Biomunil».

Estratto determina V&A n. 2091 del 28 ottobre 2015

Sono rettificati, nei termini che seguono, gli stampati allegati alla determinazione V&A n. 1123 del 18 giugno 2014, concernente l'autorizzazione della variazione di Tipo II per modifica degli stampati del medicinale BIOMUNIL, nelle forme e confezioni:

al riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi indicati in luogo di:

6.5 Natura e contenuto del contenitore:

12 compresse in blister di Al/PVC;

12 bustine di granulato per sospensione orale in carta/Al/PVC.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

12 compresse: 026730022;

12 bustine di granulato per sospensione orale: 026730034.

9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione:

12 compresse: 31 ottobre 1994/1° giugno 2010;

12 bustine di granulato per sospensione orale: 28 ottobre 1994/1° giugno 2010.

leggasi:

6.5 Natura e contenuto del contenitore:

12 compresse in blister di Al/PVC;

20 compresse in blister di Al/PVC;

12 bustine di granulato per sospensione orale in carta/Al/PVC;

20 bustine di granulato per sospensione orale in carta/Al/PVC.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

12 compresse: 026730022

12 bustine di granulato per sospensione orale: 026730034;

20 compresse: 026730046;

20 bustine di granulato per sospensione orale: 026730059.

9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione:

12 compresse: 31 ottobre 1994 /1° giugno 2010;

12 bustine di granulato per sospensione orale: 28 ottobre 1994 /1° giugno 2010;

20 compresse: 27 luglio 2000 /1° giugno 2010;

20 bustine di granulato per sospensione orale: 27 luglio 2000 /1° giugno 2010.

Al foglio illustrativo in luogo di:

Forma farmaceutica e contenuto:

12 compresse per uso orale in astuccio di cartoncino litografato;

12 bustine di granulato per sospensione orale in astuccio di cartoncino litografato.

leggasi:

Forma farmaceutica e contenuto:

12 o 20 compresse per uso orale in astuccio di cartoncino litografato;

12 o 20 bustine di granulato per sospensione orale in astuccio di cartoncino litografato.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.P.A. (codice fiscale 00714810157) con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori, Strada 6, edificio L, 20089 - Rozzano - Milano (MI) Italia.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08547

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupivan».

Estratto determina V&A n. 2087/2015 del 28 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «BUPIVAN», anche nella forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml e «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare A.I.C.: Claris Lifesciences (UK) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Cheshire - Gran Bretagna, Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Crewe, Cap CWI 6UL, Gran Bretagna (GB).

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 041899055 (in base 10) 17YP1H (in base 32).

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 041899067 (in base 10) 17YP1V (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Per la confezione da 2,5 mg/ml.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: 1 ml contiene 2,5 mg di bupivacaina cloridrato monoidrato.

1 flaconcino di soluzione da 10 ml contiene 25 mg di bupivacaina cloridrato monoidrato.

Per la confezione da 5 mg/ml.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: 1 ml contiene 5 mg di bupivacaina cloridrato monoidrato.

1 flaconcino di soluzione da 10 ml contiene 50 mg di bupivacaina cloridrato monoidrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 041899055 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 041899067 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 041899055 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 041899067 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08548

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciclopirox Polichem».

Estratto determina V&A n. 2088/2015 del 28 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «CICLOPIROX POLICHEM», nella forma e confezione: «10 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone HDPE da 30 ml con pompa spray, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: Titolare A.I.C.: Polichem S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Giuseppe Marcora, 11, Cap 20121, Italia, Codice fiscale 12967130159.

Confezione: «10 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone HDPE da 30 ml con pompa spray - A.I.C. n. 043467012 (in base 10) 19GJ84 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray cutaneo, soluzione.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo Ciclopirox olamine: Erregierre S.p.A., Via Francesco Baracca 19, San Paolo D'Argon (BG) - 24060 - Italia.

Produttore del prodotto finito: AlfaWassermann S.p.A., Via E. Fermi 1, Alanno (PE) - 65020 - Italia.

(Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del prodotto finito).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: Ciclopirox olamina 1,000 g.

Eccipienti: Idrossipropil-chitosano, Macrogol 400, Alcol isopropilico, Acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: Ciclopirox Polichem 10 mg/ml spray cutaneo, soluzione è indicato per il trattamento di: tutte le infezioni da funghi (micosi) della cute, comprese le dermatofitosi dovute a Trichophyton, Epidermophyton e/o Microsporum spp., con presenza o meno di superinfezione batterica;

Candidosi cutanee o Pityriasis versicolor, con presenza o meno di superinfezione batterica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043467012 - «10 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone HDPE da 30 ml con pompa spray.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 043467012 - «10 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone HDPE da 30 ml con pompa spray - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08549

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granufink Vescica».

Estratto determina V&A n. 2020/2015 del 20 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «GRANUFINK VESCICA», nella forma e confezione: «capsula rigida» 50 capsule in blister PVC/AL alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Skillpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Umberto Saba n. 4, 00144 Roma, codice fiscale n. 08522931008;

Confezione:

«capsula rigida» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043180013 (in base 10) 195RZF (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

semi di zucca schiacciati: Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG stabilimento sito in Benzstr. 25, D-71083 Herrenberg, Germania (produzione, controllo e rilascio);

olio di semi di zucca: Estyria Naturprodukte GmbH stabilimento sito in Wollsdorf 75, 8181 St. Ruprecht/Raab - Austria (estrazione dell'olio); Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG stabilimento sito in Benzstr. 25, D-71083 Herrenberg, Germania (controllo e rilascio dell'olio);

Produttore del prodotto finito: Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG stabilimento sito in Benzstr. 25, D-71083 Herrenberg, Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti;

Composizione: una capsula rigida contiene;

Principio Attivo: semi di zucca schiacciati 400 mg; olio di semi di zucca 340 mg;

Eccipienti: gelatina; ossido di ferro rosso (E172); diossido di titanio (E171);

Indicazioni terapeutiche: Granufink Vescica è un medicinale tradizionale di origine vegetale utilizzato per il sollievo dei sintomi delle basse vie urinarie collegati a vescica iperattiva, dopo che il medico abbia escluso la presenza di condizioni gravi.

L'impiego di questo medicinale vegetale tradizionale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 043180013 - «capsula rigida» 50 capsule in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: «C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 043180013 - «capsula rigida» 50 capsule in blister PVC/AL - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08550

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Srivasso».

Estratto determina V&A n. 2019/2015 del 20 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «SRIVASSO», nelle forme e confezioni:

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ingelheim Am Rhein, Binger Strasse 173, cap. D55216, Germania (DE).

Confezioni:

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043460017 (in base 10) 19G9FK (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043460029 (in base 10) 19G9FX (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043460031 (in base 10) 19G9FZ (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler - A.I.C. n. 043460043 (in base 10) 19G9GCFK (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler - A.I.C. n. 043460056 (in base 10) 19G9GS (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera - A.I.C. n. 043460068 (in base 10) 19G9H4 (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 043460070 (in base 10) 19G9H6 (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germania;

Produttori del prodotto finito: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germania (produzione, confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito); Boehringer Ingelheim Roxane, Inc., 1809 Wilson Road, Columbus/Ohio - Stati Uniti d'America (produzione, confezionamento); Istituto De Angeli S.r.l., Loc. Prulli, 103/C, 50066 Reggello (FI) - Italia (confezionamento secondario) e SGS Institut Fresen*ius* GmbH, SGS Life Science Services, Im Maisel 14, 65232 Taunusstein - Germania (controllo lotti microbiologico) e AQura GmbH analytical solutions, Paul-Baumann-Strasse 1, 45772 Marl - Germania (controllo lotti, contenuto di azoto).

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio.

Eccipienti: Lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: Tiotropio è indicato per la terapia broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043460017 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043460029 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043460031 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043460043 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043460056 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043460068 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043460070 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043460017 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043460029 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043460031 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043460043 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043460056 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica .

A.I.C. n. 043460068 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera- OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

A.I.C. n. 043460070 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08551

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diavene».

Estratto determina V&A n. 2018/2015 del 20 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DIAVENE», nelle forme e confezioni: «compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL e «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Diapharm GmbH & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Hafenweg 18 - 20, cap. 48155, Münster, Germania (DE).

Confezioni:

«compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043419011 (in base 10) 19F1D3 (in base 32)

«compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043419023 (in base 10) 19F1DH (in base 32)

«compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043419035 (in base 10) 19F1DV (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Finzelberg GmbH & Co KG, Koblenzer Straße 48 - 56; 56626 Andernach, Germania (DE).

Produttori del prodotto finito: Delpharm Reims S.A.S., 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francia (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 360 mg di estratto (estratto secco) di Vitis vinifera L. (foglie di vite rossa) (DER 4-6:1); Solvente estraente: acqua.

Eccipienti: Cellulosa microcristallina; Croscarmellosa sodica; Calcio idrogeno fosfato anidro; Crospovidone (tipo *A)*; Silice colloidale anidra; Magnesio stearato; Ipromellosa; Gliceril triste arato Titanio diossido (E171); Talco; Ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: Diavene è un medicinale vegetale per il trattamento dei sintomi dell'insufficienza venosa cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 043419011 - «compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 043419023 - «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C».
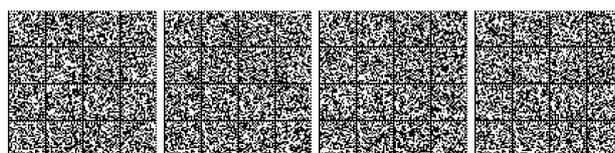
A.I.C. n. 043419035 - «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043419011 - «compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

A.I.C. n. 043419023 - «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

A.I.C. n. 043419035 - «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08552

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Favynd».

Estratto determina V&A n. 2005/2015 del 16 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FAVYND», nelle forme e confezioni:

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera;

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ingelheim AM Rhein, Binger Strasse 173, cap. D55216, Germania (DE).

Confezioni:

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL -A.I.C. n. 043459015 (in base 10) 19G8G7 (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043459027 (in base 10) 19G8GM (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043459039 (in base 10) 19G8GZ (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler - A.I.C. n. 043459041 (in base 10) 19G8H1 (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler - A.I.C. n. 043459054 (in base 10) 19G8HG (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera - A.I.C. n. 043459066 (in base 10) 19G8HU (in base 32)

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 043459078 (in base 10) 19G8J6 (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germania;

Produttori del prodotto finito: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger Straße 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germania (produzione, confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito); Boehringer Ingelheim Roxane, Inc., 1809 Wilson Road, Columbus/Ohio - Stati Uniti d'America (produzione, confezionamento); Istituto De Angeli S.r.l., Loc. Prulli, 103/C, 50066 Reggello (FI) - Italia (confezionamento secondario) e SGS Institut Fresen*ius* GmbH, SGS Life Science Services, Im Maisel 14, 65232 Taunusstein - Germania (controllo lotti microbiologico) e AQura GmbH analytical solutions, Paul-Baumann-Strasse 1, 45772 Marl - Germania (controllo lotti, contenuto di azoto).

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio.

Eccipienti: Lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: Tiotropio è indicato per la terapia broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043459015 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043459027 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043459039 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043459041 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043459054 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043459066 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043459078 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043459015 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica .

A.I.C. n. 043459027 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043459039 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043459041 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043459054 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043459066 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

A.I.C. n. 043459078 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 5 x 60 capsule in blister AL/PVC/AL confezione ospedaliera - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08553

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Solfato Bil».

Con la determinazione n. aRM - 240/2015 - 7136 del 3/11/2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Biologici Italia Laboratories S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ATROPINA SOLFATO BIL

Confezione: 031869035

Descrizione: “1 mg/ ml soluzione iniettabile” 5 fiale 1 ml

Confezione: 031869011

Descrizione: “0,5 mg/ml soluzione iniettabile” 5 fiale 1 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08554

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato Bil».

Con la determinazione n. aRM - 239/2015 - 7136 del 3/11/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Biologici Italia Laboratories S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO BIL

Confezione: 031876028

Descrizione: "20 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 10 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08555

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Biologici Italia Laboratories».

Con la determinazione n. aRM - 238/2015 - 7136 del 3/11/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Biologici Italia Laboratories S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ONDANSETRON BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES

Confezione: 038515045

Descrizione: " 8 mg/4 ml soluzione inettabile " 5 fiale

Confezione: 038515033

Descrizione: " 8 mg/4 ml soluzione inettabile " 1 fiala

Confezione: 038515021

Descrizione: " 4 mg/2 ml soluzione inettabile " 5 fiale

Confezione: 038515019

Descrizione: " 4 mg/2 ml soluzione inettabile " 1 fiala

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08556

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Mylan».

Con la determinazione n. aRM - 237/2015 - 2322 del 30 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate - medicinale EXEMESTANE MYLAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 042543013, descrizione «25 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister ACLAR/AL monodose;

A.I.C. n. 042543025, descrizione «25 mg compresse rivestite con film» 100 × 1 compresse in blister ACLAR/AL monodose;

A.I.C. n. 042543037, descrizione «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042543049, descrizione «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08557

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 236/2015 - 40 del 30 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate - medicinale PAROXETINA PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 041366016 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366028 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366030 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366042 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366055 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366067 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366079 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366081 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366093 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366105 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366117 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041366129 - descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08558

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Ioduro (^{123}I) Mallinckrodt».

Estratto determina V&A n. 2089/2015 del 28 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO IODURO (^{123}*I)* MALLINCKRODT, nelle forme e confezioni: «37 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml a 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Mallinckrodt Medical B.V. (Paesi Bassi) con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten (Paesi Bassi).

Confezione:

«37 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml a 10 ml

AIC n. 039090016 (in base 10) 158XV0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 20 ore dalla data e ora di calibrazione indicata in etichetta (58 ore dalla data e ora di fine della produzione). Utilizzare entro otto ore dal primo prelievo e comunque non oltre la data e ora di scadenza.

Produttore del principio attivo: Mallinckrodt Medical B.V. stabilimento sito in Westerduinweg 3, 1755 Le Petten - Paesi Bassi.

Produttore del prodotto finito: Mallinckrodt Medical B.V. stabilimento sito in Westerduinweg 3, 1755 Le Petten - Paesi Bassi (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: 37MBq di sodio ioduro (^{123}*I)* alla data e ora di calibrazione;

Eccipienti: sodio cloruro; sodio idrogeno carbonato; acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: Medicinale solo per uso diagnostico.

Sodio ioduro (^{123}I) soluzione iniettabile viene usato come agente diagnostico nello studio funzionale o morfologico della ghiandola tiroidea mediante:

test di captazione dello iodio radioattivo;

scintigrafia.

I dati sulla captazione a 24 ore sono solitamente utilizzati per calcolare la dose terapeutica da somministrare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039090016 - «37 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml a 10 ml.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039090016 - «37 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml a 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08607

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Parlodel».

Estratto determina V&A n. 2090/2015 del 28 ottobre 2015

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: PARLODEL.

Titolare AIC: Meda Pharma SpA, con sede legale e domicilio in via Valosa di Sopra, 9 - 20900 Monza.

I lotti n. 3720681 e n. 3750421 della specialità medicinale: «Parlodel»

relativamente alla confezione:

AIC n. 023781026 - «10 mg capsule rigide» 20 capsule

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso (28 dicembre 2015) a seguito della comunicazione di notifica regolare prot. n. AIFA/77562 del 28 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte seconda - n. 99 del 29 agosto 2015 e relativa rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 107 del 17 settembre 2015.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08608

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 41-42-43-47-48-49-50-51-52-53-54-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 del Progetto di prima variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza.

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Progetto di prima variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza, sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 40 del 3 novembre 2015, le tavole nn. 41-42-43-47-48-49-50-51-52-53-54-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 del Progetto di prima variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza.

Tali modifiche riguardano alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della provincia di Treviso (Comuni di Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Portobuffolè, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Vazzola, Vittorio Veneto) e della Città Metropolitana di Venezia (Comuni di Annone Veneto, Caorle, Eraclea, Eraclea, San Stino di Livenza, Torre di Mosto).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia, e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

15A08664

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Sant'Oreste, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno dell'11 novembre 2015, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Sant'Oreste (Roma).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it.

15A08645

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-270) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.